



“Avviso fiere estere e internazionali in Italia 2023”

Art. 1 - FINALITA' E DOTAZIONE FINANZIARIA

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sostiene la promozione e la commercializzazione internazionale dei prodotti e servizi delle imprese della provincia attraverso l'abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione a fiere estere e a fiere internazionali in Italia svolte dal 1 gennaio al 15 dicembre 2023.

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 50.000, finanziate con l'incremento del diritto annuale per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 18 della Legge 580/93 e s.m.i. con Decreto Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023.

Sono previste due linee di intervento:

Linea 1 - € 25.000, per il sostegno alla partecipazione a manifestazioni fieristiche svolte dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023;

Linea 2 - € 25.000, per il sostegno alla partecipazione a manifestazioni fieristiche svolte dal 1 luglio 2023 al 15 dicembre 2023.

Art. 2 - REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (MPMI - Allegato 1 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) attive, aventi sede legale e/o unità locale produttiva¹ nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, che alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino all'erogazione dello stesso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritta ed attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio;
2. essere titolare di un indirizzo di [Posta Elettronica Certificata](#) attivo, unico e univoco;
3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti (certificati dall'emissione del DURC con dicitura “regolare”);
5. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. UE n.1407/2013 (de minimis) e non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
6. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, scioglimento e liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. non essere fornitore, anche a titolo gratuito, della Camera di commercio di Sondrio, ai sensi della L. 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012²;

¹Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.

² Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale





8. aver compilato il “DigIT-Test” in materia di export, disponibile sul sito web: <https://digitexport.promositalia.camcom.it/progetto-assessment/assessment.kl#/>.

Le domande presentate da imprese non in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate *non ammissibili*, fatta salva esclusivamente la possibilità di regolarizzare la posizione ai fini del diritto annuale (punto 3), entro 10 giorni dalla richiesta formulata dagli uffici; in tal caso, la domanda si intende presentata nella data e ora di comunicazione della regolarizzazione; decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione, la domanda sarà considerata non ammissibile.

Il venir meno dei suddetti requisiti, in qualsiasi momento, prima della liquidazione del contributo, comporta la revoca del medesimo, salvo il caso di cui al successivo art. 8 in materia di Durc “irregolare” in fase di liquidazione.

Non sono ammesse ai contributi del presente avviso le imprese partecipate in qualsiasi misura, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici³.

Art. 3 - REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 1407/2013, prorogato dal Reg. UE 972/2020, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Il suddetto Reg. UE 1407/2013, ai fini della verifica dei contributi in “de minimis” già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa sono da considerare come un’unica impresa⁴. I contributi “de minimis” ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.

Non è prevista la cumulabilità dei contributi del presente avviso con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili.

E’ invece consentito il cumulo con le “misure generali” (es. credito di imposta), nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Art. 4 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Contributo a fondo perduto commisurato al 50% delle spese ammissibili come indicato al successivo articolo 6, con un contributo minimo di € 2.000 ed uno massimo di € 4.000.

Si prevede pertanto una spesa minima ammissibile pari a € 4.000; le domande con un importo di spese inferiore al minimo saranno considerate non ammissibili.

di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Come previsto dall’art. 4 comma 4 del “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi” - Approvato dal Consiglio con deliberazione n. 60/8GC del 17 luglio 2023.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.





Qualora la sommatoria dei contributi ammissibili risultasse superiore alla dotazione della rispettiva Linea, si procederà con il metodo del riparto proporzionale di cui al successivo articolo 8.

Art. 5 – PARTECIPAZIONI FIERISTICHE AMMISSIBILI

E' ammessa a contributo la partecipazione a fiere all'estero o a fiere internazionali in Italia, con o senza l'intervento di soggetti intermediari, ad esclusione delle fiere esclusivamente dedicate ai consumatori ("business to consumer") e di quelle in modalità digitale.

Sono escluse le partecipazioni a fiere per le quali sia già previsto un intervento finanziario camerale diretto o indiretto da parte della Camera di commercio di Sondrio (es: Vinitaly).

È ammessa la presentazione di una sola domanda riferita ad una sola manifestazione fieristica per ciascuna Linea di cui al precedente articolo 1.

Le fiere che si svolgono in Italia devono essere riconosciute come "internazionali" dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e riportate nell'annuale "Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia" (<https://www.calendariofiereinternazionali.it>).

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese:

- a) affitto area espositiva;
- b) allestimento area;
- c) allacciamenti elettrici ed idrici (esclusi i consumi);
- d) pulizia dello stand;
- e) iscrizione nel catalogo della fiera.

Le suddette spese sono ammissibili solo se l'impresa partecipa, sia in forma singola che in forma aggregata, come espositore documentabile da catalogo.

Le spese devono essere documentate, intestate al soggetto richiedente il contributo e direttamente e inequivocabilmente riferibili alla manifestazione fieristica per la quale viene richiesto il contributo. Saranno ammesse a contributo le spese sostenute dall'impresa esposte direttamente dall'ente fieristico oppure tramite soggetti intermediari incaricati per l'organizzazione della partecipazione alla manifestazione fieristica e/o altri fornitori.

Decorrenza delle spese

Le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2023 e fino alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione delle spese relative ad acconti o prenotazioni per manifestazioni fieristiche effettuate dal richiedente entro i termini temporali di cui alla Linea 1 e alla Linea 2 del precedente articolo 1, che possono pertanto essere datate anche prima del 1 gennaio 2023. Si fa riferimento alla data di emissione della fattura.

Tutte le spese devono essere:

- intestate direttamente al soggetto beneficiario;
- al netto di IVA, il cui computo non rientra tra quelle ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero, opportunamente documentato;





- comprovate da copia delle fatture elettroniche in formato PDF, interamente quietanzate emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- comprovate da documentazione bancaria (stralcio estratto conto o contabile con dicitura "eseguito" su carta intestata e timbrata dall'istituto di credito), che attesti il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- in caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno;
- i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.).

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- forniture di beni e servizi da parte di società collegate, controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁵ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art.2 c. 2 del Regolamento UE 1407/2013);
- spese non intestate al beneficiario e/o non quietanzate dallo stesso;
- spese sostenute in contanti, spese in auto fatturazione e lavori in economia, compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di parcheggio, di rappresentanza e di produzioni di campionature;
- accessorie quali spese di incasso, commissioni bancarie;
- costi interni per servizi resi da personale, da soci o da strutture dell'impresa richiedente il contributo;
- spese di trasporto e assicurazione dei campioni esposti;
- spese di interpretariato;
- eventuali quote associative a consorzi o associazioni, né altre somme eventualmente dovute ai soggetti intermediari incaricati per fini diversi da quelli specificati;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese ammissibili.

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello online "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), nelle due finestre temporali come di seguito specificato:

Linea 1 - dalle ore 10:00 del 1 settembre 2023 fino alle ore 10:00 del 30 settembre 2023;

Linea 2 - dalle ore 10:00 del 1 dicembre 2023 fino alle ore 10:00 del 31 dicembre 2023.

⁵ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.





Le domande inviate prima e dopo tali termini e quelle trasmesse con altre modalità non saranno prese in considerazione.

Ciascuna impresa unica può presentare una sola domanda riferita ad una sola manifestazione fieristica per ciascuna Linea. Nel caso di più domande presentate dalla stessa impresa sulla stessa Linea si prenderà in considerazione solo la prima in ordine di tempo.

La Camera di commercio di Sondrio si riserva la facoltà di:

- prorogare/riaprire o chiudere i termini di scadenza in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
- spostare i fondi da una misura all'altra nel caso di eventuali risparmi.

Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato il modulo di procura (Allegato B) per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale), sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale dell'intermediario.

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) modulo di domanda - Allegato A (obbligatorio) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- b) nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, modulo di procura Allegato B (obbligatorio) sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal soggetto delegato;
- c) dichiarazione sostitutiva - Allegato C dell'atto di notorietà, solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
- d) copia delle fatture elettroniche in formato PDF, intestate direttamente al soggetto beneficiario che riportino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
- e) quietanza delle fatture (contabile bancaria timbrata e firmata e/o lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca) eseguita esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo con la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento;
- f) report prodotto dalla compilazione del DigIT Test

<https://digitexport.promositalia.camcom.it/progetto-assessment/assessment.kl#>

La mancata presentazione del modulo di domanda o la sua sottoscrizione digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa comporta l'inammissibilità della richiesta di contributo.

Art. 8 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria e l'ammissione al contributo avverranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande su ciascuna Linea, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura telematica, fino alla data ed all'orario di chiusura della relativa finestra temporale.

Riparto proporzionale

In caso di richieste di contributo superiori alla dotazione prevista su ciascuna Linea, le risorse disponibili saranno ripartite proporzionalmente fra gli aventi diritto nel rispetto di un contributo minimo di € 1.000, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'istruttoria sarà diretta alla verifica:

- della sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 2 del presente avviso;
- della ammissibilità delle partecipazioni fieristiche ai sensi dell'art. 5 del presente avviso;





- della congruità delle spese presentate ai sensi dell'art. 6 del presente avviso ed alla quantificazione delle spese ammissibili;
- della capienza del massimale degli aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari, tramite l'attivazione delle procedure previste dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di commercio può richiedere integrazioni documentali tramite PEC, nonché precisazioni e/o chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di invio della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

In fase di liquidazione del contributo concesso, in caso di eventuale accertata irregolarità del DURC, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Per poter procedere al pagamento del contributo, dovrà essere fornita a seguito della comunicazione della concessione del contributo, un'apposita dichiarazione (DSAN) come da modello allegato D, compilata e firmata digitalmente e inviata alla PEC promozione@so.legalmail.camcom.it, al fine di ottemperare alle dell'art. 5, commi 6 e 7 del D.L. n. 23 del 24 febbraio 2023, convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023, che attesti l'attribuzione univoca del CUP comunicato alle fatture ammesse a contributo.

A seguito della ricezione via PEC all'indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it della dichiarazione di cui al precedente comma, si procederà all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, che sarà disposta con determinazione dirigenziale, di norma, entro il termine di 30 gg. dalla chiusura della finestra di presentazione per ciascuna linea.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/73.

Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena della decadenza del contributo con obbligo di restituzione dello stesso, se già liquidato, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente avviso;
- non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese;
- segnalare tempestivamente alla Camera di commercio di Sondrio - U.O. "Progetti di incentivazione e sostegno" a promozione@so.camcom.it eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
- assoggettarsi e collaborare con lealtà alle ispezioni ed ai controlli di cui al successivo articolo 10.

I soggetti beneficiari devono altresì osservare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui ai commi 125-bis e 125-ter dell'articolo 1 della Legge 124/2017 e s.m.i..

Art. 10 - CONTROLLI





La Camera di commercio di Sondrio potrà disporre in qualsiasi momento di ispezioni e di controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente avviso e la veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa sarà tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi si procederà nei termini di legge.

7

Art. 11 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.so.camcom.it

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento sui contributi" disponibile sul sito della Camera di Commercio di Sondrio al [link](#).

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l'unità operativa "Incentivazione e progetti di sostegno", tel. 0342/527.111, interno 7, e-mail promozione@so.camcom.it

Art. 12. - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

Art. 13 - RICORSI E CONTROVERSIE

Avverso le decisioni della Camera di commercio di Sondrio attuative del presente avviso, è possibile presentare controdeduzioni direttamente al Segretario Generale mediante invio di una comunicazione via PEC all'indirizzo cciaa@so.legalmail.camcom.it oppure proporre ricorso in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Reghenzani, Responsabile dell'unità operativa "Progetti di incentivazione e sostegno".

Art. 15 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Sondrio, intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui





all'art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso da parte del personale incaricato della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati delle imprese beneficiarie potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese. Le denominazioni/ragioni sociali delle imprese beneficiarie saranno pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito camerale, sia pure non ricadenti nell'obbligo di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati

Agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;





- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare.

E' garantito altresì esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@so.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Sondrio con sede legale in Via Piazza 23, tel. 0342/527.111-7 e-mail info@so.camcom.it PEC cciaa@so.legalmail.camcom.it, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è Unioncamere Lombardia, contattabile all'indirizzo serviziodpo@lom.camcom.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).

Allegati:

- Allegato A: modulo di domanda;
- Allegato B: procura intermediario;
- Allegato C: modello dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
- Allegato D: dichiarazione Certificazione delle spese e attribuzione CUP (DSAN).

Ver. DET. 216/SG/2023

